

- (14) È opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di valersi di un periodo di transizione in considerazione dei problemi cui devono far fronte le PMI,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Il testo allegato alla presente direttiva è aggiunto all'allegato II della direttiva 89/655/CEE.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri hanno la facoltà, per quanto riguarda l'applicazione del punto 4 dell'allegato, di valersi di un periodo transitorio di due anni a decorrere dalla data di cui al primo comma, in considerazione delle diverse particolarità connesse all'applicazione pratica della presente direttiva, in particolare da parte delle piccole e medie imprese.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi hanno già adottato o adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2001.

*Per il Parlamento europeo*

*La Presidente*

N. FONTAINE

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. BOURGEOIS